

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alfonso Migliore

IL PRESIDENTE
Marco Degli Esposti



COMUNE DI SANTA MARINELLA

Provincia di Roma

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio il 24 APR. 2015 per restarvi 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 1° comma del Decreto L.vo 18.8.2000 n. 267.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Segreteria Generale – Organi Istituzionali
Angela Grandoni

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 24 APR. 2015 al _____

IL MESSO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' CONFORME ALL'ORIGINALE
E SI RILASCIAM PER USO AMMINISTRATIVO

Santa Marinella, li _____

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Santa Marinella, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alfonso Migliore

Deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 30.03.2015

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE DEL COMUNE DI SANTA MARINELLA.

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **trenta** del mese di **Marzo** alle ore **15,00** nella sala dell'Oratorio sita in Via dei Gladioli – Santa Marinella.

Alla **prima** convocazione in sessione **straordinaria**, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

BACHECA ROBERTO SINDACO Assente

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1) MARCOZZI ALESSIO	P		11) FRONTI MASSIMILIANO	-----	A
2) BEFANI PATRIZIA	P		12) FERULLO MARINA	P	
3) MAGGI MARCO	P		13) BIANCHI ANDREA	P	
4) TOPPI STEFANO	P		14) ROCCHI PAOLA	P	
5) VERGATI DARIO	P		15) VINCENZI PIERO	P	
6) CALVO MASSIMILIANO	P		16) FRATTURATO EUGENIO	-----	A
7) DEGLI ESPOSTI MARCO	P				
8) GASPARRI DAMIANO	P				
9) MINGHELLA EMANUELE	P				
10) PASSERINI ANDREA	P				

Fra gli assenti i Sigg.ri Consiglieri: Fronti, Fratturato e Sindaco Bacheca.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Signor **Marco Degli Esposti** nella sua qualità di **Presidente del Consiglio**.

Partecipa il Segretario Generale Dr. Alfonso Migliore

La seduta è PUBBLICA

Su proposta del Consigliere delegato Emanuele Minghella è stata redatta dal Responsabile del Settore IV "Programmazione Economico finanziaria – Gestione delle Entrate – Società Partecipate – Innovazione Tecnologica" la seguente proposta di deliberazione:

OGGETTO:REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE DEL COMUNE DI SANTA MARINELLA.

Premesso che:

L'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 dispone che "Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il Comune e la Provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni";

Visto che con Delibera Consiliare n. 87 del 21/12/2006 veniva adottato il Regolamento Generale delle Entrate

Vista la L. 190/2014, legge di stabilità 2015, recante disposizioni per la formazione annuale e pluriennale del bilancio dello Stato;

Ritenuto di dover provvedere, pur nella consapevolezza che la modifica legislativa è operante anche in caso di mancato adeguamento del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie, per maggiore chiarezza e comodità di consultazione da parte del contribuente;

Visto l'art. 52 D.Lgs 446/1997, in materia di potestà regolamentare generale delle entrate anche tributarie;

Ritenuto altresì, ai fini di un costante e tempestivo aggiornamento, di introdurre nel Regolamento Generale delle Entrate Tributarie e riscossione delle entrate extratributarie delle norme che prevedano, per le medesime fattispecie immediato recepimento delle novità legislative in tema di graduazione delle sanzioni e della loro entrata in vigore;

Considerato che l'Ufficio Tributi vuole disciplinare in modo uniforme tutte le entrate tributarie relativamente ad eventuali richieste di dilazioni di pagamento da parte dei contribuenti;

Considerato che si rende necessario, adeguare il Regolamento Generale delle Entrate alle nuove disposizioni normative;

Ritenuto opportuno adeguare le modalità di riscossione e nello specifico alla voce Dilazioni di Pagamento, previsto nell'allegato documento all'Art. 13, che recita come segue:

Per gli importi oggetto di avviso di accertamento, il responsabile dell'entrata concede la dilazione di pagamento tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:

- a) *ripartizione in un numero di rate mensili, dipendenti dall'entità della somma da rateizzare, fino ad un massimo di 24 rate. Qualora il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, la rateazione può essere aumentata fino a 72 rate con un importo minimo di Euro 100 per ciascuna rata;*
- b) *nei casi di dilazione in un numero di rate maggiore di 24 e non superiore a 72, l'autorizzazione alla dilazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria che copra l'importo totale, comprensivo degli interessi, e avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata. La suddetta garanzia è rilasciata da Istituti di Credito o da imprese di Assicurazione che esercitano il ramo cauzioni iscritte nell'elenco tenuto dall'ISVAP, e contiene tra le clausole contrattuali la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione;*

PARERI ESPRESSI SULLA PRESENTE PROPOSTA AI SENSI DELL'ART. 49 1° COMMA DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267 e ss. mm. e ii.

A) in ordine alla regolarità tecnica:

Santa Marinella, li 23.03.2016

PARERE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

B) in ordine alla regolarità contabile:

Santa Marinella, li 23.03.2016

PARERE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

- c) *applicazione degli interessi legali su base giornaliera, con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento, se l'istanza è stata presentata prima di tale data, ovvero dalla data di presentazione dell'istanza in caso contrario. In tale ultima ipotesi, tra la data di scadenza del termine di pagamento e quello di presentazione dell'istanza si applicano gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;*
- d) *il mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla dilazione e l'importo dovuto comprensivo di interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo;*
- e) *le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione;*
- f) *l'importo totale del debito non deve essere inferiore ad Euro 200,00 (duecento)*

Salvo quanto disposto nei Regolamenti o in specifici provvedimenti di settore, per gli importi dovuti per le entrate extra-tributarie, il responsabile dell'entrata, qualora il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà economica, su richiesta dell'interessato, concede la dilazione di pagamento sulla base dei seguenti criteri e modalità:

- a) *ripartizione in un numero di rate mensili, dipendenti dall'entità della somma da rateizzare, fino ad un massimo di 24 rate con un importo minimo di Euro 50 per ciascuna rata;*
- b) *applicazione degli interessi legali su base giornaliera, con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento;*
- c) *le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione;*
- d) *il mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza della dilazione e l'importo residuo ancora dovuto, comprensivo di interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo;*
- e) *la dilazione di pagamento per gli importi iscritti a ruolo è effettuata dall'agente della riscossione secondo i criteri e le modalità di cui al D.P.R. n. 602 del 1973.”;*

Preso atto che il precedente regolamento delle Entrate, non contemplava in caso di gravi calamità naturali, la sospensione e/o il differimento dei termini ordinari di versamento delle entrate;

Considerato che prudentiale prevedere il verificarsi di questi eventi, si è provveduto alla regolamentazione attraverso il comma 3 dell'Articolo 12 :

In caso di gravi calamità naturali, la sospensione o il differimento dei termini ordinari di versamento delle risorse di entrata può essere disposta con apposito provvedimento motivato adottato del Sindaco.

Visto lo statuto dell'Ente;

Visto il Decreto Legislativo 267/2000;

Visto il Regolamento di Contabilità;

PROPONE DI DELIBERARE

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati come parte formale e sostanziale del presente atto:

- 1) **DI APPROVARE** il Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Santa Marinella che si compone di n. 20 (venti) articoli ivi incluse le norme finali.
- 2) **DI DARE ATTO** che il suddetto Regolamento entra in vigore con decorrenza a far data dal 01 gennaio 2015.
- 3) **DI RITENERE ABROGATO** il Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Santa Marinella, approvato con Delibera di Consiglio Comunale nr. 87 del 21/12/2006.
- 4) **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 134 comma 4 del Decreto legislativo 267/2000 stante l'urgenza di provvedere all'espletamento tempestivo dei consequenziali adempimenti di legge;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati come parte formale e sostanziale del presente atto:

Udito l'emendamento allegato proposto dal Consigliere Minghella, firmato favorevolmente dal Responsabile del Servizio IV, già discusso in Commissione e precisamente: di aggiungere all'art.12 comma 3 dopo "il provvedimento adottato dal Sindaco" le parole "va ratificato in Giunta", che posto in votazione dal Presidente del Consiglio è approvato ad unanimità di voti da parte dei 15 Consiglieri presenti.

Successivamente con voti favorevoli 12 (entrato in aula il Sindaco Bachecca), contrari 0, astenuti 3 (Bianchi, Ferullo e Rocchi) espressi palesemente per alzata di mano, 15 presenti, assenti 2 (Fronti e Fratturato)

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione che precede comprensiva dell'emendamento di cui sopra.

Successivamente,

stante l'urgenza al fine di espletare tempestivamente i consequenziali adempimenti, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 134 comma 4 del Decreto legislativo 267/2000;

Con voti favorevoli 12 , contrari 0, astenuti 3 (Bianchi, Ferullo e Rocchi) espressi palesemente per alzata di mano, 15 presenti, assenti 2 (Fronti e Fratturato).

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

Il Consiglio d'Amministrazione, ricevuto per lo appunto
in data di domenica 22 marzo 2015,
propone il seguente emendamento:

Modificare l'art. 12 del regolamento dell'Art. 12, come è
espresso "Il provvedimento, adottato dal Sindaco, ve
retificato in finta".

Si esprime l'assenso favorevole
Il Responsabile del Servizio IV
G.F.

20.03.2015

REGOLAMENTO

GENERALE

SULLE ENTRATE

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento	Pag. 3
Art. 2 – Definizione delle entrate	Pag. 3
Art. 3 – Potestà regolamentare generale	Pag. 3
Art. 4 – Aliquote, tariffe e prezzi	Pag. 3
Art. 5 – Agevolazioni	Pag. 4

TITOLO II

GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Art. 6 – Forme di gestione	Pag. 4
Art. 7 – Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali	Pag. 5
Art. 8 – Soggetti responsabili delle entrate non tributarie	Pag. 5
Art. 9 - Rapporti con i cittadini	Pag. 6
Art. 10 – Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie	Pag. 6
Art. 11 – Accertamento delle entrate non tributarie	Pag. 6

TITOLO III

RISCOSSIONE

Art. 12 – Modalità di versamento	Pag. 6
Art. 13 – Dilazioni di pagamento	Pag. 7
Art. 14 – Crediti inesigibili o di difficile riscossione	Pag. 8
Art. 15 – Transazione di crediti derivante da entrate non tributarie	Pag. 8

TITOLO IV

CONTENZIOSO E SANZIONI

Art. 16 – Contenzioso tributario	Pag. 8
Art. 17 – Sanzioni	Pag. 8
Art. 18 – Autotutela	Pag. 9

TITOLO V

RIMBORSI E LIMITI DI RISCOSSIONE E RIMBORSO

Art. 19 – Rimborsi e limiti di riscossione e rimborso	Pag. 9
---	--------

TITOLO VI

NORME FINALI

Art. 20 – Norme finali	Pag. 9
------------------------	--------

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, che prevede la potestà regolamentare dei Comuni in materia di entrate, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa e nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto attiene la determinazione delle aliquote e tariffe, le agevolazioni, la riscossione, l'accertamento e il sistema sanzionatorio, il contenzioso, i rimborsi; inoltre individua competenza e responsabilità in adesione al dettato dello statuto e del regolamento di contabilità quando non sono già indicate da questo.
3. Sono altresì esclusi dal presente regolamento i trasferimenti dello stato e di altri enti pubblici.
4. Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'ente, siano essi di carattere tributario o meno ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

Art. 2

Definizione delle entrate

1. Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate dell'ente comunale, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

Art. 3

Potestà regolamentare generale

1. Il presente regolamento non può disciplinare in ordine all'individuazione e definizione della fattispecie imponibile, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, in conformità al disposto dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15-12-1997, n. 446.

Art. 4

Aliquote, tariffe e prezzi

1. L'istituzione e le modifiche ai regolamenti che disciplinano le singole entrate compete al consiglio comunale; parimenti lo stesso organo disciplina le agevolazioni.
2. Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazioni della Giunta Comunale, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, se non diversamente disposto dalla normativa nazionale.
3. Le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, ai sensi dell'art. 54 del Decreto Legislativo 15-12-1997, n. 446.
4. Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzione dell'utenza, il responsabile del servizio, sulla base delle indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica, predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi.

Art. 5

Agevolazioni

1. I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti comunali di applicazione. Agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio Comunale.

2. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono esser direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.

TITOLO II

GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Art. 6

Forme di gestione

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità.

2. Oltre alla gestione diretta, per le fasi di liquidazione, accertamento, riscossione dei tributi comunali possono essere utilizzate, anche disgiuntamente, le seguenti forme di gestione:

- a) gestione associata con altri enti locali, ai sensi artt. 30, 31 e 32 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);
- b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale, a società a capitale intermante pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano ovvero a società a capitale misto pubblico-privato i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15-12-1997, n. 446 (articoli 113 e 113 bis del D.Lgs. 267/2000);
- c) affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997;

3. La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica.

4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.

5. In caso di affidamento del servizio di gestione di entrate tributarie, le funzioni ed i poteri per lo svolgimento dell'attività di gestione, sono attribuiti al soggetto affidatario che assumerà la qualifica di responsabile dell'entrata, come disciplinato al successivo art. 7.

Art. 7

Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato, per ogni tributo di competenza dell'ente, un funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente al tributo stesso ed individuate le modalità per la eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza.
2. Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità ed attitudine, titolo di studio.
3. In particolare il funzionario responsabile cura:
 - a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo; liquidazione; accertamento applicazione delle sanzioni tributarie);
 - b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria, coattiva e sugli elenchi dei contribuenti per i quali si procede alla riscossione coattiva mediante l'ingiunzione di pagamento o mediante l'iscrizione a ruolo;
 - c) sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il comune verso l'esterno;
 - d) cura il contenzioso tributario;
 - e) dispone i rimborsi;
 - f) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti, necessaria per l'applicazione del tributo.

Nel caso di gestione del tributo affidata a terzi, il funzionario responsabile cura i rapporti con il concessionario ed effettua il controllo sulla gestione.

Art. 8

Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

1. Gli uffici comunali competenti, sotto la supervisione del responsabile di ogni singola entrata provvedono al controllo delle denunce, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti dalla legge o dai regolamenti comunali.
2. La Giunta comunale può indirizzare, ove ciò sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo/accertamento delle diverse entrate su particolari settori di intervento.
3. Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari.
4. Sulla base degli obiettivi stabiliti per l'attività di controllo, e dei risultati raggiunti, la Giunta Comunale può stabilire compensi incentivanti per i dipendenti e gli uffici competenti.
5. Nell'esercizio dell'attività istruttoria vengono adottati i principi statuiti dalla legge 07-08-1990, n. 241, nel rispetto delle specifiche norme vigenti per le diverse entrate.

Art. 9

Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.
2. Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.
3. presso gli uffici competenti e presso l'Ufficio Pubbliche Relazioni, qualora istituito, vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

Art. 10

Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
2. Il provvedimento di liquidazione e di accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge.
3. La comunicazione degli avvisi che devono essere notificati al contribuente può avvenire a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno, salvo nuove forme previste per legge.
4. In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata, l'attività di liquidazione ed accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla COMUNE DI SANTA MARINELLA - REGOLAMENTO GENERALE SULLE ENTRATE COMUNALI.

Articolo 11

Accertamento delle entrate non tributarie

1. L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica); determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).
2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal "responsabile del servizio" (o del procedimento, centro di responsabilità e/o di ricavo). Questi provvede a predisporre l'idonea documentazione da trasmettere al servizio finanziario. Il servizio finanziario verifica il rispetto dell'applicazione delle tariffe o contribuzioni determinate dall'Ente.
3. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro riscrittura tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell'esercizio finanziario.

TITOLO III

RISCOSSIONE

Art. 12

Modalità di versamento

1. Fatte salve le disposizioni dettate da specifiche leggi o regolamenti comunali che disciplinano la singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune può essere versata, entro le scadenze stabilite, mediante le forme indicate dal regolamento comunale di contabilità.
2. Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'Economo comunale o di altri agenti contabili.

3. In caso di gravi calamità naturali, la sospensione o il differimento dei termini ordinari di versamento delle risorse di entrata può essere disposta con apposito provvedimento motivato adottato del Sindaco, **va ratificato in Giunta.**

Art. 13

Dilazioni di pagamento

Per i debiti di natura tributaria, fatta comunque salva, qualora risulti più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti comunali disciplinanti ogni singolo tributo, nonché le disposizioni di cui al D.P.R. 29.09.1973, n. 602 e al D.Lgs. 28-01-1988, n. 43, possono essere concesse dilazioni o rateazioni dei pagamenti dovuti.

Il responsabile dell'entrata, ovvero l'agente della riscossione per gli importi iscritti a ruolo, può concedere, su richiesta del debitore nelle *ipotesi di temporanea situazione di oggettiva difficoltà dello stesso*, la ripartizione del pagamento delle somme dovute; salvo quanto disposto nei Regolamenti di settore, non sono soggette a dilazione di pagamento le entrate ordinarie dovute con periodicità annuale o infrannuale.

Per gli importi oggetto di avviso di accertamento, il responsabile dell'entrata concede la dilazione di pagamento tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:

- a) ripartizione in un numero di rate mensili, dipendenti dall'entità della somma da rateizzare, fino ad un massimo di 24 rate. Qualora il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, la rateazione può essere aumentata fino a 72 rate con un importo minimo di Euro 100 per ciascuna rata;
- b) nei casi di dilazione in un numero di rate maggiore di 24 e non superiore a 72, l'autorizzazione alla dilazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria che copra l'importo totale, comprensivo degli interessi, e avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata. La suddetta garanzia è rilasciata da Istituti di Credito o da imprese di Assicurazione che esercitano il ramo cauzioni iscritte nell'elenco tenuto dall'ISVAP, e contiene tra le clausole contrattuali la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione;
- c) applicazione degli interessi legali su base giornaliera, con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento, se l'istanza è stata presentata prima di tale data, ovvero dalla data di presentazione dell'istanza in caso contrario. In tale ultima ipotesi, tra la data di scadenza del termine di pagamento e quello di presentazione dell'istanza si applicano gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- d) il mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla dilazione e l'importo dovuto comprensivo di interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo;
- e) le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
- f) l'importo totale del debito non deve essere inferiore ad Euro 200,00 (duecento)

Salvo quanto disposto nei Regolamenti o in specifici provvedimenti di settore, per gli importi dovuti per le entrate extra-tributarie, il responsabile dell'entrata, qualora il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà economica, su richiesta dell'interessato, concede la dilazione di pagamento sulla base dei seguenti criteri e modalità:

- a) ripartizione in un numero di rate mensili, dipendenti dall'entità della somma da rateizzare, fino ad un massimo di 24 rate con un importo minimo di Euro 50 per ciascuna rata;
- b) applicazione degli interessi legali su base giornaliera, con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento;
- c) le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione;

d) il mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza della dilazione e l'importo residuo ancora dovuto, comprensivo di interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo;

la dilazione di pagamento per gli importi iscritti a ruolo è effettuata dall'agente della riscossione secondo i criteri e le modalità di cui al D.P.R. n. 602 del 1973.”;

Art. 14

Crediti inesigibili o di difficile riscossione

Fermo restando il trattamento dei Crediti inesigibili o di difficile riscossione, dovrà essere trattato secondo quanto previsto dal D.L. 118/2011 – Armonizzazione dei nuovi principi Contabili- con l'accensione e le modalità di calcolo previsti dal citato D.L., ai fini del funzionamento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, si prevede che

1. Alla chiusura dell'esercizio, su proposta del responsabile del servizio interessato, previa verifica del responsabile del servizio e su conforme parere dell'organo di revisione, sono stralciati dal Fondo di Dubbia Esigibilità e quindi dal conto del bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione.
2. Se tali crediti rientrano nell'assoggettamento all'emissione di un ruolo coattivo, tali crediti, se non accertati, potranno essere accertati per cassa fino al loro esaurimento.
3. Tali crediti, sono trascritti, a cura del servizio finanziario, la netto del fondo di dubbia esigibilità nel conto del Patrimonio.

Art. 15

Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie

1. Il responsabile del servizio interessato può, con apposito motivato provvedimento, disporre transazioni su crediti di incerta riscossione. Si applicano a riguardo le disposizioni di cui agli artt. 189 (residui attivi) e 228, c. 3 (riaccertamento dei residui attivi e passivi) del D.Lgs. 267/2000 circa le operazioni di riaccertamento dei Residui attivi e la revisione delle ragioni del loro mantenimento nel conto di bilancio, secondo quanto previsto dal D.L. 118/2011 e i nuovi principi contabili.

TITOLO IV

CONTENZIOSO E SANZIONI

Art. 16

Contenzioso tributario

1. Spetta al dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, al titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio, salvo diversa previsione di legge costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello.
2. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura.
3. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'ente.

Art. 17

Sanzioni

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei decreti legislativi n. 471, n. 472, n. 473 del 18-12-1997, che disciplinano il sistema sanzionatorio tributario.
2. L'avviso di contestazione della sanzione o maggiorazione per le entrate non tributarie, deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione o maggiorazione stessa.
3. Le sanzioni tributarie sono determinate dal funzionario responsabile designato per ogni singolo tributo, all'interno della misura minima e massima prevista dalla legge.

Art. 18

Autotutela

1. Il responsabile del Servizio al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, può procedere, ai sensi dell'art. 27 della legge 18-02-1999, n. 28, all'annullamento o alla revisioni anche parziale dei propri atti avendone riconosciuto l'illegittimità e/o l'errore manifesto. Può inoltre revocare il provvedimento ove rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto.
2. Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.
3. Nella valutazione del procedimento il responsabile del Servizio deve essere obbligatoriamente verificare sia il grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione in un eventuale contenzioso, sia il costo della difesa nonché tutti i costi accessori.
4. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

TITOLO V

RIMBORSI E LIMITI DI RISCOSSIONE E RIMBORSO

Art. 19

Rimborsi

Il rimborso di tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del Servizio su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato. La richiesta di rimborso deve essere, a pena di nullità, motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.

TITOLO VI

NORME FINALI

Art. 20

Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2015